

**Procedure e termini per immatricolazioni,
iscrizioni, sospensioni, incompatibilità e
trasferimenti delle carriere di specializzandi (anno
accademico 2009/2010) e dottorandi (anno 2010)**

Articolo 0 Imposta di bollo

Le istanze di immatricolazione, di interruzione (sospensione) e di rinuncia agli studi (da intendersi per i dottorandi anche quella effettuata in prossimità dell'esame finale) sono soggette ad imposta di bollo per l'importo attualmente previsto di € 14,62.

Articolo 1 Immatricolazione e iscrizione

1.1 Immatricolazione

Possono immatricolarsi ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione coloro che - al termine delle procedure concorsuali - sono risultati vincitori dei posti disponibili.

L'immatricolazione va presentata nei termini perentori e con le modalità definite di volta in volta dai bandi di concorso.

L'immatricolazione si perfeziona presentando:

1. l'attestazione di pagamento della prima rata della contribuzione (o il documento che comprovi l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione);
2. il formulario di immatricolazione;
3. i documenti richiesti dagli specifici bandi o dalle istruzioni pubblicate sul sito Internet dell'Ateneo all'atto della pubblicazione della graduatoria del concorso.

Decadono dal diritto all'ammissione al corso di studio coloro che non adempiono integralmente e nei termini prescritti alla immatricolazione.

1.2 Rinnovo iscrizione

L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il pagamento della prima rata delle tasse (o presentando il documento che comprovi l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione, salvo i dottorandi borsisti).

L'iscrizione non si perfeziona nel caso di mancato superamento della verifica o degli esami previsti al termine di ciascun anno di corso.

1.3 Termini del rinnovo iscrizione

Il periodo per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo inizia il 1° ottobre e termina il 15 dicembre 2009.

Fanno eccezione per le scuole di specializzazione dell'area sanitaria gli immatricolati medici negli anni accademici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (in quest'ultimo anno anche gli immatricolati non medici) che rinnovano l'iscrizione, rispettivamente, entro il 30 settembre 2010, il 30 aprile 2010 e il 30 settembre 2010.

Articolo 2 Rinuncia agli studi

Lo studente che intenda rinunciare agli studi è tenuto a:

- formalizzare la rinuncia per iscritto;
- restituire (se rilasciati) il libretto universitario, quello di tirocinio e la tessera magnetica;
- essere in regola con la posizione contributiva dell'anno accademico di ultima iscrizione.

Il dottorando con borsa che presenta domanda di rinuncia con decorrenza oltre il 31 dicembre 2009 e lo specializzando medico che presenta domanda di rinuncia con decorrenza successiva al termine dell'anno accademico 2008/2009 sono tenuti comunque a iscriversi all'anno accademico 2009/2010.

Articolo 3 Incompatibilità e facoltà di opzione tra corsi post laurea

L'iscrizione a un corso di dottorato o a una scuola di specializzazione è compatibile con l'iscrizione ad un corso di laurea, laurea specialistica o magistrale.

E' incompatibile l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato e a una scuola di specializzazione nonché tra due corsi della medesima tipologia. Gli specializzandi e i dottorandi non possono sospendere uno dei due corsi per frequentare l'altro.

Le norme del presente articolo si applicano anche agli studenti che intendano iscriversi contemporaneamente ad un corso di studio dell'Università di Pisa e uno di altro ateneo.

Articolo 4 Trasferimento "in entrata" (da altro ateneo)

4.1 Richiesta di "nulla osta"

Chi intenda trasferirsi presso un corso di studio dell'Università di Pisa provenendo da un'altra Università deve presentare richiesta di "nulla osta" nel periodo 1° ottobre / 15 dicembre 2009.

Per i medici iscritti a tempo pieno alle scuole di specializzazione la richiesta deve pervenire entro il 30 giugno 2010 per gli immatricolati nell'anno accademico 2006/2007, entro il 22 febbraio 2010 per gli immatricolati nell'anno accademico 2007/2008 e entro il 30 giugno 2010 per gli immatricolati nell'anno accademico 2008/2009 (in quest'ultimo anno anche gli immatricolati non medici).

La richiesta di "nulla osta" al trasferimento deve essere accompagnata da una dettagliata autocertificazione delle attività formative svolte nel corso di studio di provenienza. E' consigliato allegare copia del libretto universitario e, ove previsto, del libretto che registra le attività pratiche e di tirocinio.

4.2 Rilascio del "nulla osta"

L'Università di Pisa può rilasciare il "nulla osta" alle seguenti condizioni:

- a. nel limite del numero massimo di posti disponibili;
- b. in base alla delibera dal competente organo didattico in merito al riconoscimento delle attività formative svolte e alla possibilità di completare proficuamente le attività previste dalla programmazione didattica dell'anno a cui si chiede l'iscrizione.

4.3 Adempimenti per il trasferimento

L'Università di Pisa comunica allo studente l'esito della richiesta di trasferimento. In caso di concessione del "nulla osta", l'interessato deve provvedere personalmente allo svolgimento delle pratiche di trasferimento con l'Ateneo di provenienza.

Ricevuto dall'università di provenienza il "foglio di congedo", l'Università di Pisa comunica all'interessato le modalità e il termine entro il quale iscriversi.

All'atto dell'iscrizione è dovuto il versamento della prima rata della contribuzione.

Articolo 5 Trasferimento "in uscita" (ad altro ateneo)

Chi intenda trasferirsi dall'Università di Pisa ad un'altra università deve:

- presentare la richiesta nel periodo 1° ottobre / 15 dicembre 2009. Per la domanda presentata oltre tale termine, il trasferimento può essere accolto con disposizione dirigenziale, se giustificato da gravi e comprovati motivi o per i medici iscritti a tempo pieno alle scuole di specializzazione immatricolati nell'anno accademico 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (in quest'ultimo anno anche gli immatricolati non medici);
- dichiarare di avere ottenuto il "nulla osta" al trasferimento presso l'ateneo prescelto;
- riconsegnare eventuali libretti (universitari e di tirocinio) e tessera magnetica.

La procedura di trasferimento in uscita per i dottorandi borsisti è consentita nel rispetto delle procedure previste dall'ateneo di destinazione e non dà diritto al mantenimento della borsa di studio finanziata sul bilancio dell'Università di Pisa.

Articolo 6 Interruzione (sospensione) della carriera

È consentito chiedere l'interruzione della carriera per uno dei motivi previsti dalle norme relative al corso di studio cui si è iscritti.

La richiesta scritta di interruzione deve indicare:

- la data di decorrenza dell'interruzione. Non è possibile chiedere l'interruzione con effetto retroattivo, né chiedere la riattivazione anticipata della carriera sospesa, salvo il caso di interruzione per motivi di gravidanza e di salute e dietro presentazione di idonea certificazione medica;
- la data in cui si intende riattivare la carriera;
- la motivazione della richiesta e idonea documentazione giustificativa: in particolare occorre allegare il certificato del medico specialista indicante in caso di malattia la prognosi e in caso di gravidanza la data presunta del parto.

Nei casi diversi da gravidanza e malattia:

- l'interruzione non è concessa d'ufficio, ma è accolta salvo diversa valutazione degli organi accademici competenti;
- non può essere richiesta più di una interruzione per il medesimo anno accademico;
- alla richiesta deve essere allegata l'attestazione di versamento di € 258,00 per oneri amministrativi;
- la durata dell'interruzione può essere solo per periodi fissi di 3, 6, 9 e 12 mesi; quest'ultimo è il limite massimo di durata per l'intera durata del corso.

Nel periodo di sospensione non possono compiersi atti di carriera né può svolgersi alcuna attività formativa - pena la nullità.

Al termine del periodo di interruzione la carriera è automaticamente riattivata.

Lo studente che ha fruito della sospensione può rinnovare l'iscrizione e l'eventuale richiesta di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dal termine del periodo di interruzione, anche in deroga ai termini previsti, senza alcuna indennità.

Articolo 7 Dottorato di ricerca - Norme specifiche

7.1 Dottorando in attesa di sostenere l'esame finale

Il dottorando che è in attesa di sostenere l'esame finale è colui che non è più iscritto a un corso di dottorato, ma è in procinto di discutere la tesi finale di dottorato e:

- cessa di avere diritto alla borsa di studio di dottorato;
- continua ad avere diritto allo spazio per lavorare, all'accesso alle strutture, al trattamento di missione, alla copertura assicurativa e alla mensa;
- non è soggetto al regime di incompatibilità previsto per le borse di studio;
- non può richiedere la sospensione;
- non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni accademiche;
- non è tenuto al pagamento della contribuzione.

7.2 Dottorando "part-time"

Chi intenda svolgere il corso di dottorato "part-time" deve:

- formalizzare la richiesta per iscritto contestualmente all'immatricolazione o al rinnovo dell'iscrizione;
- allegare l'autorizzazione del Consiglio del corso, che preveda in particolare la durata massima per la frequenza al corso (comunque non superiore alla durata standard aumentata del 50%).

Il dottorando part-time perde il diritto alla borsa eventualmente assegnata.

7.3 Dottorando esterno

Chi intenda chiedere l'ammissione in qualità di "dottorando esterno" deve:

- formalizzare la richiesta per iscritto;
- allegare il parere favorevole dell'organo competente del corso di dottorato al quale il richiedente è iscritto.

7.4 Dottorando in cotutela e internazionale

L'ammissione in qualità di dottorando "in cotutela" o "internazionale" è possibile solo per chi è già iscritto in qualità di dottorando ad una università straniera, con la quale sia stata stipulata apposita convenzione.

Il dottorando "in cotutela" o "internazionale" può godere di tutti i servizi degli altri dottorandi: si applicano in ogni caso le disposizioni previste dalla specifica convenzione.

7.5 Rinuncia o decadenza dalla borsa di dottorato

Lo studente che intenda rinunciare alla borsa di dottorato è tenuto a formalizzare la rinuncia per iscritto. La rinuncia è irrevocabile e non può essere retroattiva.

Articolo 8 Medici specializzandi - Norme specifiche

8.1 Sospensione e assenze

La tabella di seguito riportata riassume le disposizioni del D.Lgs. n. 368/1999 in materia di sospensione della formazione per gravidanza o malattia (cosiddetti "impedimenti temporanei") e di assenze per motivi personali.

SOSPENSIONE PER GRAVIDANZA E MALATTIA Art. 40 comma 3	ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI Art. 40 comma 4
<p><u>meno di 40 gg. lavorativi consecutivi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❶) la formazione non si sospende; ❷) l'assenza va recuperata di norma entro la durata normale dell'anno di corso. Le modalità sono stabilite dalla Scuola. <p><u>più di 40 gg. lavorativi consecutivi (massimo un anno):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❶) la formazione è sospesa; si eroga la sola parte fissa del contratto; ❷) l'assenza dalla formazione va recuperata con un periodo formativo di uguale durata; il contratto è erogato per intero. 	<ul style="list-style-type: none"> • massimo 30 gg. per anno accademico; • preventivamente autorizzate, salvo casi di forza maggiore; • non vanno recuperate; • non interrompono l'erogazione del contratto.

8.2 Recupero della sospensione

La durata della formazione specialistica non può essere ridotta.

Il periodo di sospensione della formazione deve essere recuperato per intero con un periodo formativo di uguale durata.

Il periodo di sospensione si recupera, di norma, al termine della durata legale della specializzazione. Pertanto, sarà differito l'esame di diploma mentre - previo assenso del Consiglio della Scuola - gli esami di profitto potranno essere sostenuti nei tempi consueti.

8.3 Mancato superamento dell'esame di profitto

Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

Quanto sopra, ai sensi dell'articolo 37.5 del D.Lgs. n. 368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel caso di *"mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione"*.

8.4 Formazione in Paesi stranieri

Gli eventuali periodi di formazione specialistica svolti in strutture sanitarie di paesi stranieri (art. 40.6 D.Lgs. n. 368/1999) non possono avere una durata superiore a diciotto mesi.

8.5 Decorrenza anni accademici

Per gli specializzandi medici immatricolati a partire dall'anno accademico 2006/2007 la decorrenza dell'anno accademico non è il 1 novembre ma coincide con le date di seguito specificate:

Anno accademico	Data di decorrenza
2006/2007	30 luglio
2007/2008	20 marzo
2008/2009	30 giugno

Articolo 9 Norme finali

Le norme del presente articolato definiscono i profili amministrativi delle singole procedure e vanno lette congiuntamente con quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione studentesca per quanto riguarda il correlato regime contributivo.

Le procedure del presente testo sono subordinate alla regolarità della posizione contributiva dello studente, relativa all'ultimo anno di iscrizione e agli anni precedenti.